



# COMUNE DI MONTERENZIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza G. De Giovanni n. 1 – 40050 Monterenzio

Telefono 051 / 92.90.02 – Fax 051 / 654.89.92

E-mail: [tributi@comune.monterenzio.bologna.it](mailto:tributi@comune.monterenzio.bologna.it)

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

## I U C - I M P O S T A U N I C A C O M U N A L E 2 0 1 4

### T A S I - T A S S A S E R V I Z I I N D I V I S I B I L I 2 0 1 4

#### Comunicazione.

A decorrere dal 2014, con la Legge n. 147/27.12.2013 (c.d. Legge di stabilità) è istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta da una componente patrimoniale (I.M.U., dovuta dal possesso di immobili) e da una componente relativa ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa rifiuti (TARI – ex TARES).

La **TASI** è il nuovo tributo destinato a concorrere al finanziamento dei costi relativi ai servizi indivisibili offerti dal Comune (ad esempio: pubblica sicurezza e vigilanza, tutela del patrimonio, manutenzione di strade, verde pubblico, edifici comunali, ecc.).

#### SCADENZA:

La TASI deve essere versata in due rate:

- rata n. 1      acconto      entro la data del **16 ottobre 2014**;
- rata n. 2      saldo      entro la data del **16 dicembre 2014**.

I contribuenti hanno la facoltà di effettuare il versamento in un'unica soluzione alla scadenza della prima rata.

#### CHI DEVE VERSARE:

Deve pagare la TASI chiunque **possieda**, a qualsiasi titolo, immobili (come definiti ai sensi dell' IMU) ad eccezione dei terreni agricoli.

Per l'anno 2014 sono assoggettati alla TASI, i **proprietari** di:

#### 1. gruppo "A"

- **abitazioni principali** (incluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9) e **relative pertinenze (\*)**;
- **abitazioni e relative pertinenze (\*) possedute da anziani e disabili** residenti in istituti di ricovero o sanitari, purchè non locate;
- **abitazioni e relative pertinenze (\*) possedute da cittadini italiani residenti all'estero**, purchè non locate;
- **casa coniugale e relative pertinenze (\*) assegnate al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, (l'assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione). Se i coniugi non legalmente separati hanno la residenza e la dimora abituale in due immobili diversi, l'aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale deve essere applicata ad un solo immobile. Il diritto di abitazione opera solo nei casi in cui l'immobile assegnato sia di proprietà interamente o pro quota del coniuge non assegnatario;
- le **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e **relative pertinenze (\*)** dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- ai **fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali** come definiti dalle vigenti disposizioni;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare che non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal **personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia** ad ordinamento militare e civile, nonché dal **personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal **personale appartenente alla carriera prefettizia**. Per tale fattispecie non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze (\*).
- ai **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita** fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce);
- **le abitazioni costituite da alloggi uniti di fatto** ai fini fiscali, per le quali è stata comunicata la rendita presunta;
- il **fabbricato rurale ad uso abitativo** utilizzato come abitazione principale, e relative pertinenze (\*).

### 2. gruppo "B"

- **abitazione principale e pertinenze (\*) concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta** che la utilizzino come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro; in caso di più unità immobiliari l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

### 2. gruppo "C"

- **fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui al comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011.

### **CHI NON DEVE VERSARE:**

Per l'anno 2014 non sono assoggettati alla TASI i **proprietari** di:

- **altri fabbricati**, ovvero immobili locati ed a disposizione;
  - **aree fabbricabili**;
  - **immobili** classificabili nelle categorie catastali: A/10 – "B" – C /1 – C/3 – "D";
  - **ulteriori pertinenze** dell'abitazione principale classificate C/2, C/6 e C/7.
- Inoltre, l'occupante (**inquilino**) dell'abitazione in locazione.

### **MODALITA' DI CALCOLO:**

Il calcolo viene effettuato come per l'IMU.

Pertanto, per calcolare la TASI, si deve partire dalla rendita catastale, rivalutata del 5%, e moltiplicare il risultato per il coefficiente.

Al valore ottenuto (base imponibile) dovrà essere applicata l'aliquota comunale e le eventuali detrazioni.

**Arrotondamenti:** ai fini del pagamento, l'importo del tributo deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Sul sito istituzionale del Comune di Monterenzio sarà disponibile il programma on line per effettuare il "calcolo della TASI", per stampare il relativo prospetto dei conteggi e la delega F24 utilizzabile per il pagamento.

### **ALIQUOTE:**

- |          |   |
|----------|---|
| Aliquota | <b>2,5 ‰</b> per tutti gli immobili descritti come <b>"gruppo A" e "gruppo B"</b> ; |
| Aliquota | <b>1,0 ‰</b> per tutti gli immobili descritti come <b>"gruppo C"</b> .              |

### **MODALITA' DI VERSAMENTO:**

La TASI si versa con modello F24, disponibile presso gli sportelli postali e bancari.

Il pagamento è effettuabile presso gli istituti postali o bancari oppure tramite home banking.

Per l'anno 2014, la TASI è versata in autoliquidazione.

Per ciascun anno di imposizione, l'imposta non è dovuta è inferiore o pari a € 2,00.

## ULTERIORI DATI

Codice catastale del Comune di Monterenzio	<b>F597</b>
Codice tributo	<b>3958</b> TASI - abitazione principale e pertinenze
Codice tributo	<b>3959</b> TASI - fabbricati rurali ad uso strumentale
Anno di riferimento	<b>2014</b>

## SPORTELLO INFORMAZIONI

Ufficio Tributi – Comune di Monterenzio – Via dell’Osteria, 7 - 40050 MONTERENZIO (BO)  
Tel. 051/929854 FAX 051/6548992 - e-mail: [tributi@comune.monterenzio.bologna.it](mailto:tributi@comune.monterenzio.bologna.it)

LUNEDI' dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00

GIOVEDI' dalle ore 14,30 alle ore 18,00

SABATO - dalle ore 09,00 alle ore 13,00

(\*) DEFINIZIONE PERTINENZE: Sono pertinenze dell’abitazione principale (ed assimilati) gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali.

Se il proprietario possiede un appartamento nella cui rendita è inclusa anche una cantina/soffitta/mansarda (circostanza che si può verificare controllando la piantina catastale) non potrà richiedere il beneficio dell’aliquota dell’abitazione principale per l’eventuale seconda UIU accatastata in categoria C2.